

N. 7168 di rep.

N. 3774 di racc.

**Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2019 (duemiladiciannove),

il giorno 19 (diciannove)

del mese di marzo,

alle ore 9,30

in Milano, Via Monte di Pietà n. 8.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **GROS Pietro Gian Maria**, nato a Torino (TO) il 4 febbraio 1942, domiciliato per la carica in Torino, Piazza San Carlo n. 156, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata:

"Intesa Sanpaolo S.p.A."

con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale Euro 9.085.534.363,36 i.v., partita IVA 10810700152, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino 00799960158, iscritta al R.E.A. di Torino al n. 947156, banca iscritta nell'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito anche: "ISP" o la "Società Incorporante" o anche solo la "Società"),

mi chiede di far constare, per quanto riguarda il **secondo punto** dell'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società riunitasi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

(omissis)

2. Fusione per incorporazione di Banca Apulia S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A.

(omissis).

Aderisco alla richiesta e do atto che il Consiglio (che ha già trattato il primo punto in agenda oggetto di separata verbalizzazione) si svolge, per quanto riguarda la trattazione del **secondo punto** dell'ordine del giorno, come segue.

Presiede la riunione, ai sensi di statuto, il Comparente nella sua predetta veste, il quale constata e dà atto che:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo ed ore ai sensi di statuto, con avviso inviato in data 14 marzo 2019 a mezzo posta elettronica per discutere e deliberare, tra l'altro, anche sull'argomento sopra riprodotto;

- oltre ad esso Comparente assistono tutti i membri del Consiglio di Amministrazione MANGIAGALLI, GAFFEO, COLOMBO, ZOPPO, MOTTA, PISANI, COSTA, CARBONATO, LOCATELLI, MESSINA PICCA, POMODORO, GORNO TEMPINI, GALLO, CERUTI, CORNELLI, ZAMBONI e (videocollegata da Roma) MAZZARELLA.

Il Presidente dichiara quindi la riunione validamente costituita ai sensi di legge e di statuto, stante la convocazione come sopra fatta, ed atta a deliberare sull'argomento posto al **secondo punto** dell'ordine del giorno sopra riprodotto.

Il Presidente ricorda innanzitutto che l'art. 18.2.2 m) dello Statuto sociale vigente attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare in merito alle

fusioni nei casi di cui all'art. 2505-*bis* del codice civile, e che la delibera odierna rientra in questa fattispecie.

Anche richiamando la Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile e dell'art. 70 del Regolamento Emittenti, il Presidente presenta ed illustra, quindi, il progetto di fusione per l'incorporazione nella Società di "**Banca Apulia S.p.A.**", con sede legale in San Severo (FG), Via Tiberio Solis n. 40, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Foggia 00148520711, iscritta al R.E.A. di Foggia al n. 10638, banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito anche "**BAP**" o la "**Società Incorporanda**"), redatto dai consigli di amministrazione di ISP e BAP ai sensi dell'articolo 2501-*ter* del codice civile.

In particolare, prosegue il Presidente, il capitale sociale di BAP è suddiviso in n. 39.943.987 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, di cui n. 37.243.987 azioni ordinarie e n. 2.700.000 azioni privilegiate. Sia le azioni ordinarie sia le azioni privilegiate di BAP sono emesse in regime di dematerializzazione e quotate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "I-Ii MTF".

ISP detiene attualmente partecipazione di controllo in BAP, costituita da n. 36.225.881 azioni ordinarie (corrispondenti al 97,27% del capitale sociale rappresentato da tali azioni) e n. 2.569.111 azioni privilegiate (corrispondenti al 95,15% del capitale sociale rappresentato da tali azioni), risultando pertanto titolare, alla data odierna, di una percentuale corrispondente al 97,12% del capitale sociale complessivo della Società Incorporanda; su tale presupposto la presente fusione integra la fattispecie di cui all'art. 2505-*bis* del codice civile ("*Incorporazione di società possedute al novanta per cento*") con conseguente applicazione della relativa disciplina.

La fusione, precisa il Presidente, avverrà secondo le modalità tutte di cui al relativo progetto (che al presente verbale si allega in copia sotto "**A**") (di seguito il "**Progetto**").

In particolare, il Presidente segnala che la presente fusione avverrà:

- con annullamento senza concambio delle azioni di BAP detenute da ISP, in osservanza del divieto di cui all'art. 2504-*ter* del codice civile;

- mediante emissione, in regime di dematerializzazione, di:

- a.) n. 0,335 azioni ordinarie di ISP per ogni azione ordinaria di BAP detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante; e

- b.) n. 0,335 azioni ordinarie di ISP per ogni azione privilegiata di BAP detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante (il "**Rapporto di cambio**"),

il tutto con aumento del capitale sociale di ISP di Euro 0,52 per ogni nuova azione ordinaria emessa (il "**Aumento di Capitale a servizio della fusione**").

Il Presidente precisa inoltre che:

- gli azionisti di BAP diversi da ISP avranno il diritto di far acquistare da parte della Società Incorporante, in tutto o in parte, le proprie azioni al prezzo di Euro 0,82 per ogni azione ordinaria BAP ed Euro 0,82 per ogni azione privilegiata BAP posseduta (il "**Diritto di Vendita**");

- in caso di esercizio del Diritto di Vendita da parte degli azionisti diversi da ISP, le azioni di BAP oggetto di vendita saranno acquistate da ISP e saranno pertanto annullate senza concambio, non dando luogo quindi ad alcuna emissione di azioni da parte della Società Incorporante;

- poiché il concambio di cui alla lettera b) che precede prevede l'emissione di 0,335

azioni ordinarie di ISP, prive di valore nominale, per ogni azione privilegiata di BAP detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. g), del codice civile, la fusione determina l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli azionisti privilegiati di BAP che non abbiano concorso, mediante il voto nell'assemblea speciale, all'approvazione, per quanto di competenza, della delibera di fusione dell'assemblea generale (il "**Diritto di Recesso**");

-- il Diritto di Vendita dinanzi descritto è assorbente del Diritto di Recesso e per l'effetto della fusione sarà applicato, ove del caso, il relativo procedimento di liquidazione;

-- non è previsto alcun conguaglio in denaro;

-- ove l'applicazione del predetto Rapporto di Cambio non consenta l'emissione, da parte della Società Incorporante, per ciascuna categoria di azioni BAP, di un quantitativo intero di azioni:

(i) si procederà all'arrotondamento per difetto all'unità del quantitativo di azioni da assegnare complessivamente, per ciascuna categoria di azioni BAP, agli azionisti di BAP medesima diversi dalla Società Incorporante, e

(ii) si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni di ISP, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, sì da consentire la quadratura dei quantitativi di titoli da assegnare; conseguentemente resteranno a carico dell'intermediario incaricato del suddetto servizio i relativi oneri, fermo il diritto degli azionisti di BAP di procedere all'acquisto o alla vendita delle rispettive frazioni secondo le relative utilità.

Quanto all'*iter* procedurale, il Presidente comunica e precisa che:

- il Progetto, ottenuta in data 21 gennaio 2019 con prot. N. ECB-SSM-2019-ITISP-1, l'autorizzazione della Banca Centrale Europea (del cui originale, scritto in lingua inglese, si allega al presente verbale sotto "**B**", in copia conforme all'originale redatta su supporto analogico, il verbale di asseverazione di traduzione in lingua italiana in data 29 gennaio 2019 n. 8.061 di rep. notaio Remo Maria Morone di Torino), è stato depositato presso i Registri delle Imprese competenti, in uno con la citata autorizzazione, in data 30 gennaio 2019 sia per quanto concerne ISP sia per quanto concerne BAP e quindi iscritto: (i) in data 1° febbraio 2019 presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino per la Società Incorporante e (ii) in data 12 febbraio 2019 presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Foggia per la Società Incorporanda, essendo pertanto decorsi i termini di cui all'art. 2501-*ter*, ultimo comma, del codice civile;

- il Progetto, in uno con la restante documentazione di cui all'art. 2501-*septies* del codice civile, in quanto applicabile, è rimasto depositato presso le sedi delle società partecipanti alla fusione sin dal 30 gennaio 2019 nonché messo a disposizione sul sito di ISP e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com); della messa a disposizione è stato dato annuncio in pari data con comunicato stampa pubblicato sul sito della Società, essendo pertanto decorsi i termini di cui all'art. 2501-*septies*, primo comma, del codice civile;

- in data 30 gennaio 2019 è stato pubblicato, rispettivamente sul sito della Società e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento Emittenti, l'avviso recante l'informazione in ordine al deposito del Progetto presso il Registro delle Imprese e alla attivazione della procedura prevista per l'assunzione della delibera di fusione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 18.2.2 m) dello statuto della Società medesima;

- trattandosi di una fusione per incorporazione di società posseduta al novanta per cento, non si è resa necessaria la predisposizione delle situazioni patrimoniali, nè la

redazione della relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-*sexies* del codice civile, considerato che, nel caso di specie – come consentito dall'art. 2505-*bis*, primo comma, del codice civile – agli azionisti di BAP diversi da ISP è stato riconosciuto il diritto di far acquistare le loro azioni dalla Società Incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, e secondo i termini e le modalità previste dal Progetto, dal consiglio di amministrazione di BAP, ai sensi dell'art. 2437-*ter*, secondo comma, del codice civile, in applicazione dei criteri di valutazione ivi menzionati, sentito il parere del collegio sindacale e della società di revisione;

- non esistono strumenti finanziari, diversi dalle azioni, che attribuiscono il diritto di voto nelle società partecipanti alla fusione.

Il Presidente segnala inoltre che:

- non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2501-*bis* del codice civile;
- non sono pervenute alla Società domande volte a chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della Società Incorporante medesima fosse adottata in sede assembleare ex art. 2505-*bis* del codice civile nella misura minima prevista da tale disposizione;
- non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la sopra indicata data del deposito del Progetto presso la sede sociale della deliberante Società e la data odierna; la medesima informazione è giunta anche dalla Società Incorporanda.

Il Presidente precisa infine che, conformemente alle previsioni del Progetto, come sopra allegato, con l'efficacia della fusione, lo Statuto della Società Incorporante registrerà la modifica del suo articolo 5, per l'aggiornamento del capitale, con aumento di massimi Euro 272.981,80, e del numero di azioni, maggiorato di massime n. 524.965 emittendo nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, connesse all'Aumento di Capitale a servizio della fusione.

E quindi il Consiglio di Amministrazione,

- udita la proposta di fusione,
 - visto il Progetto e la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione,
- con voto espresso per appello nominale,

delibera

con voto unanime

1.) di approvare il Progetto di fusione per l'incorporazione
nella

"Intesa Sanpaolo S.p.A."

con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156
della

"Banca Apulia S.p.A."

con sede legale in San Severo (FG), Via Tiberio Solis n. 40,
secondo le modalità tutte indicate nel Progetto stesso, come sopra al presente verbale allegato sotto "B" e così, in particolare e tra l'altro:

- con annullamento senza concambio delle azioni di BAP detenute da ISP, in osservanza del divieto di cui all'art. 2504-*ter* del codice civile;
 - mediante emissione, in regime di dematerializzazione, di:
 - a.) n. 0,335 (zero virgola trecentotrentacinque) azioni ordinarie di ISP per ogni azione ordinaria di BAP detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante; e
 - b.) n. 0,335 (zero virgola trecentotrentacinque) azioni ordinarie di ISP per ogni azione privilegiata di BAP detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante (il "**Rapporto di cambio**");
- il tutto con aumento del capitale sociale di ISP di Euro 0,52 (zero virgola cinquanta-

due) per ogni nuova azione ordinaria emessa ("**Aumento di Capitale a servizio della fusione**") e con la precisazione che:

-- gli azionisti di BAP diversi da ISP avranno il diritto di far acquistare da parte della Società Incorporante, in tutto o in parte, le proprie azioni al prezzo di Euro 0,82 (zero virgola ottantadue) per ogni azione ordinaria BAP ed Euro 0,82 (zero virgola ottantadue) per ogni azione privilegiata BAP posseduta (il "**Diritto di Vendita**");

-- in caso di esercizio del Diritto di Vendita da parte degli azionisti diversi da ISP, le azioni di BAP oggetto di vendita saranno acquistate da ISP e saranno pertanto annullate senza concambio, non dando luogo quindi ad alcuna emissione di azioni da parte della Società Incorporante;

-- poichè il concambio di cui alla lettera b) che precede prevede l'emissione di 0,335 (zero virgola trecentotrentacinque) azioni ordinarie di ISP, prive di valore nominale, per ogni azione privilegiata di BAP detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. g), del codice civile, la fusione determina l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli azionisti privilegiati di BAP che non abbiano concorso, mediante il voto nell'assemblea speciale, all'approvazione, per quanto di competenza, della delibera di fusione dell'assemblea generale (il "**Diritto di Recesso**");

-- il Diritto di Vendita dinanzi descritto è assorbente del Diritto di Recesso e per l'effetto della fusione sarà applicato, ove del caso, il relativo procedimento di liquidazione;

-- non è previsto alcun conguaglio in denaro;

-- ove l'applicazione del predetto Rapporto di Cambio non consenta l'emissione, da parte della Società Incorporante, per ciascuna categoria di azioni BAP, di un quantitativo intero di azioni:

(i) si procederà all'arrotondamento per difetto all'unità del quantitativo di azioni da assegnare complessivamente, per ciascuna categoria di azioni BAP, agli azionisti di BAP medesima diversi dalla Società Incorporante, e

(ii) si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni di ISP, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, si da consentire la quadratura dei quantitativi di titoli da assegnare; conseguentemente resteranno a carico dell'intermediario incaricato del suddetto servizio i relativi oneri, fermo il diritto degli azionisti di BAP di procedere all'acquisto o alla vendita delle rispettive frazioni secondo le relative utilità;

- con decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ex articolo 2504-*bis*, comma 2, del codice civile, dalla data, anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 del codice civile, che sarà stabilita nell'atto di fusione;

- con decorrenza degli effetti contabili della fusione, di cui all'articolo 2504-*bis*, comma 3, del codice civile, nonchè degli effetti fiscali ex articolo 172, comma 9, del DPR 22/12/1986 n. 917, a far data dall'1 (uno) gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione;

- con partecipazione agli utili relativi alle nuove azioni ordinarie di ISP emesse al servizio del concambio delle azioni ordinarie e privilegiate di BAP (e attribuzione ai loro possessori di pari diritti rispetto alle azioni ordinarie già emesse) alla data di efficacia della fusione;

il tutto dato altresì atto che:

- le azioni privilegiate di BAP non detenute da ISP saranno concambiate con azioni ordinarie della Società Incorporante e, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile, tale specifica modalità di concambio sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti privilegiati di BAP;

- non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

- conformemente alle previsioni del Progetto, come sopra allegato, con l'efficacia della fusione, lo Statuto della Società Incorporante registrerà la modifica al suo articolo 5 (cinque), per l'aggiornamento del capitale, con aumento di massimi Euro 272.981,80 (duecentosettantaduemilanovecentottantuno virgola ottanta), e del numero di azioni, maggiorato di massime n. 524.965 (cinquecentoventiquattromilanovecentosessantacinque) emittende nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, connesse all'Aumento di Capitale a servizio della fusione;

2.) di modificare, con l'efficacia della fusione, l'articolo 5 (cinque) dello Statuto vigente della Società, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consigliere Delegato in carica, disgiuntamente tra loro, di depositare lo Statuto sociale aggiornato a tale articolo inserendo nello stesso l'entità del capitale ed il numero delle relative azioni;

3.) di conferire, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, a tutti gli amministratori *pro tempore* in carica della Società, ogni e più ampio potere per eseguire le delibere di cui sopra, ed in particolare per:

a) stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 del codice civile, l'atto di fusione, con facoltà di stabilirne altresì la data di efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, secondo comma, del codice civile, data che potrà essere anche successiva all'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile, fissando ogni clausola e modalità nel rispetto del Progetto; sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; acconsentire al trasferimento di intestazione ed alla voltura di ogni attività, ivi compresi eventuali beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie con esonero per i competenti uffici da ogni eventuale responsabilità al riguardo;

b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra anche a mezzo dei procuratori dai medesimi designati;

c) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel competente Registro delle Imprese con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune.

Essendo così esaurita la trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa alla trattazione dei restanti punti dell'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione, alle ore 9,40

Del
presente ho dato lettura al Comparcente, che lo approva e con me lo sottoscrive, omissa per sua espressa dispensa la lettura degli allegati, alle ore 9,40


Consta
di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per dodici pagine e della tredicesima sin qui.

F.to Gian Maria Gros Pietro

F.to Andrea De Costa notaio

INTESA  SANPAOLO

 BANCAPULIA



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di

BANCA APULIA S.P.A.

in

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505-bis del codice civile



[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

DMB

[Handwritten signature]

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA APULIA S.P.A. IN INTESA SANPAOLO S.P.A.

I Consigli di Amministrazione di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** (di seguito anche "**Intesa Sanpaolo**" o la "**Società Incorporante**") e di **Banca Apulia S.p.A.** (di seguito anche "**Banca Apulia**" o "**Società Incorporanda**");


PREMESSO CHE:

- il capitale sociale di Banca Apulia è suddiviso in n. 39.943.987 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, di cui n. 37.243.987 azioni ordinarie e n. 2.700.000 azioni privilegiate. Sia le azioni ordinarie sia le azioni privilegiate di Banca Apulia sono emesse in regime di dematerializzazione e quotate sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Hi MTF";
- Intesa Sanpaolo detiene una partecipazione di controllo in Banca Apulia costituita da n. 25.874.286 azioni ordinarie (corrispondenti al 69,47% del capitale sociale rappresentato da tali azioni) e n. 2.252.063 azioni privilegiate (corrispondenti all'83,41% del capitale sociale rappresentato da tali azioni). Complessivamente, Intesa Sanpaolo è dunque titolare, alla data odierna, di una percentuale corrispondente al 70,41 % del capitale sociale complessivo di Banca Apulia;
- nel quadro delle attività per la realizzazione degli obiettivi del Piano d'Impresa 2018-2021, è prevista la fusione per incorporazione di Banca Apulia in Intesa Sanpaolo (la "**Fusione**");
- è previsto che, entro la data dell'atto di Fusione, Intesa Sanpaolo incrementi la propria partecipazione in Banca Apulia sino a detenere una percentuale di capitale sociale complessivo di Banca Apulia almeno pari al 90%;
- sul presupposto che, alla data dell'atto di Fusione, Intesa Sanpaolo detenga una partecipazione pari ad almeno il 90% del capitale sociale di Banca Apulia, è possibile procedere in conformità alle previsioni dell'art. 2505-bis cod. civ. per l'incorporazione di società possedute al novanta per cento;
- la Fusione è subordinata al rilascio dei necessari provvedimenti da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli articoli 56 e 57 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "**TUB**");

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione, ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505-bis cod. civ. (il "**Progetto**").

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 – SOCIETÀ INCORPORANTE



Handwritten signatures: GUSP and MTF.

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, Partita IVA 10810700152, banca iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Il capitale sociale di Intesa Sanpaolo è pari a Euro 9.084.056.582,12 ed è suddiviso in n. 17.506.639.140 azioni prive del valore nominale.

Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto sociale, Intesa Sanpaolo *"ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza della normativa vigente e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale"*.

1.2 – SOCIETÀ INCORPORANDA

Banca Apulia S.p.A., con sede in San Severo (FG), via Tiberio Solis n. 40, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia 00148520711, banca iscritta all'Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Come specificato in premessa, il capitale sociale di Banca Apulia è pari a Euro 39.943.987,00 ed è suddiviso in n. 39.943.987 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, di cui n. 37.243.987 azioni ordinarie e n. 2.700.000 azioni privilegiate.

Banca Apulia non possiede, né possiederà alla data dell'atto di Fusione, azioni proprie.

Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto sociale, Banca Apulia *"ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme"*.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Per effetto della Fusione la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale di massimi Euro 272.981,80 mediante emissione di massime n. 524.965 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale – nel rispetto del rapporto di cambio di cui al paragrafo 3 del presente Progetto di Fusione – con conseguente modifica dell'articolo 5 del suo statuto sociale.

Non sono previste altre modifiche allo statuto della Società Incorporante derivanti dalla Fusione.

Resta fermo che il numero di azioni da emettere e l'importo dell'aumento di capitale a servizio della Fusione dipenderanno dall'eventuale esercizio del Diritto di Vendita (come *infra* definito) spettante ai soci di Banca Apulia diversi dalla Società Incorporante.

In allegato al presente Progetto di Fusione *sub* A) viene riportato lo statuto della Società Incorporante vigente alla data del 27 settembre 2018, con la precisazione che l'articolo 5 non riporta l'entità del capitale sociale ed il relativo numero delle azioni ordinarie in considerazione di quanto *infra* previsto nei successivi paragrafi 3 e 4. Resta inteso che l'entità del capitale sociale di Intesa Sanpaolo potrebbe inoltre variare, prima della data di efficacia della Fusione, per effetto di altre operazioni straordinarie di integrazione che potrebbero trovare esecuzione *medio tempore*.



And

3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Fermo che le azioni di Banca Apulia detenute da Intesa Sanpaolo verranno annullate senza concambio in osservanza del divieto di cui all'art. 2504-ter cod. civ., la Fusione si realizzerà mediante emissione di:

- n. 0,335 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo per ogni azione ordinaria di Banca Apulia detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante; e
- n. 0,335 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo per ogni azione privilegiata della stessa Società Incorporanda detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante;

il tutto con aumento del capitale sociale di Intesa Sanpaolo di Euro 0,52 per ogni nuova azione ordinaria emessa.

Si precisa, al riguardo, sin d'ora che, in caso di esercizio del Diritto di Vendita (come *infra* definito) da parte di detti azionisti – diritto che assorbirà il Diritto di Recesso, come precisato nel paragrafo 4 – le azioni di Banca Apulia oggetto di vendita saranno acquistate da Intesa Sanpaolo e saranno pertanto annullate senza concambio, non dando luogo quindi ad alcuna emissione di azioni da parte della Società Incorporante.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Ove l'applicazione del predetto rapporto di cambio non consenta l'emissione, da parte della Società Incorporante, per ciascuna categoria di azioni Banca Apulia, di un quantitativo intero di azioni, si procederà all'arrotondamento per difetto all'unità del quantitativo di azioni da assegnare complessivamente, per ciascuna categoria di azioni Banca Apulia, agli azionisti di Banca Apulia medesima diversi dalla Società Incorporante.

GWSP *And*

Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni di Intesa Sanpaolo, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, si da consentire la quadratura dei quantitativi di titoli da assegnare.

Conseguentemente resteranno a carico dell'intermediario incaricato del suddetto servizio i relativi oneri, fermo il diritto degli azionisti di Banca Apulia di procedere all'acquisto o alla vendita delle rispettive frazioni secondo le relative utilità.

Le azioni di Intesa Sanpaolo saranno emesse in regime di dematerializzazione.


4. DIRITTO DI VENDITA E DIRITTO DI RECESSO

Poiché, stante quanto indicato in premessa, la Società Incorporante deterrà, anteriormente alla Fusione, una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale di Banca Apulia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2505-bis, comma 1, cod. civ., non verrà redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'articolo 2501-sexies cod. civ.. Ciò in quanto gli azionisti di Banca Apulia, diversi da Intesa Sanpaolo, avranno il diritto di far acquistare dalla Società Incorporante, in tutto o in parte, le proprie azioni al prezzo di Euro 0,82 per ogni azioni ordinaria Banca Apulia ed Euro 0,82 per ogni azione privilegiata Banca Apulia posseduta (il "Diritto di Vendita").

Tali prezzi sono stati determinati alla stregua dei criteri previsti per il recesso, come meglio rappresentato nella relazione al Progetto di Fusione.

Ai fini dell'esercizio del Diritto di Vendita, gli azionisti di Banca Apulia dovranno inviare una lettera raccomandata al seguente indirizzo: Banca Apulia S.p.A., Att.ne Segreteria Generale, via Tiberio Solis n. 40 – 71016 San Severo (FG), entro il termine di quindici giorni dall'iscrizione della delibera assembleare di approvazione del presente Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese di Foggia, con l'indicazione delle generalità del socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di vendita viene esercitato. Gli azionisti provvederanno altresì ad allegare alla comunicazione di esercizio del diritto di vendita la certificazione rilasciata dall'intermediario depositario afferente le medesime azioni per le quali detto diritto viene esercitato ai sensi dell'art. 46 del Regolamento recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia con provvedimento del 13 agosto 2018. Dette azioni non potranno essere cedute sino alla conclusione del procedimento.

È previsto che l'acquisto delle azioni di coloro che esercitano il Diritto di Vendita sia regolato prima della sottoscrizione dell'atto di Fusione. Tuttavia, qualora il prezzo di vendita fosse oggetto di contestazione ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 6, cod. civ.,



le società partecipanti alla Fusione si riservano fin d'ora il diritto di sottoscrivere l'atto di Fusione in pendenza della determinazione definitiva del prezzo di vendita.

Si evidenzia anche che, poiché il concambio di cui al paragrafo 3 del presente Progetto prevede l'emissione di 0,335 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo, prive di valore nominale, per ogni azione privilegiata di Banca Apulia detenuta dagli azionisti diversi dalla Società Incorporante, ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. g), cod. civ., la Fusione determina l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli azionisti privilegiati di Banca Apulia che non abbiano concorso, mediante il voto nell'assemblea speciale, all'approvazione, per quanto di competenza, della delibera di fusione dell'assemblea generale (il "Diritto di Recesso").

Peraltro, il Diritto di Vendita dinnanzi descritto è assorbente del Diritto di Recesso e per l'effetto della Fusione sarà applicato, ove del caso, il relativo procedimento di liquidazione.

5. DATA DALLA QUALE LE AZIONI ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI

Le nuove azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo emesse al servizio del concambio delle azioni ordinarie e privilegiate di Banca Apulia avranno godimento regolare e pertanto attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie già emesse alla data di efficacia della medesima Fusione.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

La decorrenza degli effetti giuridici della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, cod. civ., sarà stabilita nel relativo atto di fusione. La data di efficacia della Fusione potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 - bis cod. civ..

7. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 1, n. 6 cod. civ., le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "SUGRIN".

8. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Come indicato nei precedenti paragrafi 3 e 4 del presente Progetto, le azioni privilegiate della Società Incorporanda non detenute da Intesa Sanpaolo saranno concambiate con azioni ordinarie della Società Incorporante. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2376 cod. civ., tale specifica modalità del concambio sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti privilegiati di Banca Apulia.

Non è previsto alcun trattamento particolare per altri soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione.

9. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.


Allegato A: Statuto sociale di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Torino, 27 settembre 2018

San Severo, 27 settembre 2018


Per il Consiglio di Amministrazione di

Intesa Sanpaolo S.p.A.



Per il Consiglio di Amministrazione di

Banca Apulia S.p.A.



"Intesa Sanpaolo S.p.A."
STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE
E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi della normativa vigente, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.


TITOLO II
OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza della normativa vigente e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.



TITOLO III CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro [•], diviso in n. [•] azioni ordinarie prive del valore nominale.

5.2.- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di strumenti finanziari in conformità alla normativa vigente.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV ASSEMBLEA


Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio e delibera sulla distribuzione degli utili;
- 2) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 16 e ne elegge il Presidente e uno o più Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 14.8;
- 3) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione che fanno parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e ne nomina il Presidente, il tutto con le modalità di cui all'Articolo 14, determinando il loro compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 16.3;
- 4) delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 5) su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo allo scopo dovuto e, sentito lo stesso Comitato, revoca o modifica, ove occorra, l'incarico conferito;
- 6) approva le politiche di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del personale e i piani basati su strumenti finanziari; in tale ambito approva i criteri per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed ha altresì facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale



del personale superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa;

7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

8) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza;

9) autorizza le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nei casi e con le modalità previsti dalle procedure adottate ai sensi dell'art. 18.2, paragrafo 2, lett. h), in conformità alla disciplina in materia.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2, paragrafo 2, lett. m) sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, il Comitato per il Controllo sulla Gestione, ove necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge.

L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

8.4.- L'Assemblea si tiene in unica convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.



9.4.- La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

9.5.- Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste detta carica ininterrottamente da maggior tempo e che non sia assente né impedito o, a parità di anzianità di carica, da quello più anziano di età; in difetto, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati, verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 14 per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema monistico.

La Società adotta il sistema monistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-sexiesdecies e seguenti cod. civ.. Essa opera quindi tramite un Consiglio di Amministrazione (qui di seguito, anche "Consiglio"), alcuni componenti del quale fanno altresì parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione (qui di seguito anche "Comitato").

Articolo 13. Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione.

13.1.- Composizione.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 19 (diciannove) componenti, anche non Soci, nominati dall'Assemblea.

Al genere meno rappresentato deve essere riservato, salve diverse disposizioni di legge, almeno un terzo dei Consiglieri. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, questo è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da cinque Consiglieri.

13.2.- Durata.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364 cod. civ. e sono rieleggibili.

13.3.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne successivamente il numero, ma non oltre tale massimo. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'Articolo 14, salvaguardando il riparto tra generi mediante l'applicazione, ove occorra, del meccanismo suppletivo previsto dall'art.14.4. La scadenza dei nuovi eletti è quella stessa dei componenti già in carica.

13.4.- Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

13.4.1. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto ed, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente, e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36, per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

13.4.2. In aggiunta ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) (Professionalità) Almeno quattro componenti devono i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali;
- b) (Indipendenza) Almeno due terzi dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti nel presente articolo al successivo paragrafo 13.4.3; tali Consiglieri sono denominati, nel presente Statuto, "Consiglieri Independenti"; qualora dall'applicazione di tale quota non risulti un numero intero, il requisito deve essere riferito ad un numero di Consiglieri arrotondato all'unità superiore.

13.4.3. Un Consigliere non può essere considerato Indipendente nelle seguenti ipotesi:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.. Con specifico riferimento alla fattispecie di cui alla lettera d), non assume di per sé rilievo l'aver percepito eventuali remunerazioni differite rispetto ad attività concluse da oltre un triennio.

Inoltre, un Consigliere non può essere considerato indipendente nei casi indicati dall'art.148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, ove questi definiscono condizioni più restrittive.

13.4.4. Devono altresì possedere i requisiti specifici stabiliti dalla normativa vigente il Presidente, il Consigliere Delegato ovvero chi ricopre altre cariche per le quali tali requisiti siano richiesti. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere anche i requisiti per essi stabiliti dall'articolo 13.5 dello Statuto.

13.4.5. Coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società o altra società del Gruppo ovvero abbiano cariche esecutive in società del Gruppo, ove eletti alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società e salvo il caso in cui, rispettivamente, optino per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato o si dimettano dalle cariche esecutive, decadono da essa, fatta eccezione per il caso di nomina alla carica di Consigliere Delegato.

13.4.6. Fermo quanto previsto all'Articolo 14, ciascun Consigliere, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta secondo lo schema previsto dall'Articolo 14.1.

13.5.- Requisiti dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione

13.5.1. I componenti del Comitato devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e devono assicurare il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di componente degli organi di controllo di una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

13.5.2. I componenti del Comitato, oltre ai requisiti prescritti dalla normativa ad essi applicabile, devono altresì possedere i requisiti di indipendenza definiti dallo Statuto per i Consiglieri Indipendenti di cui all'Articolo 13.4 paragrafo 3.

13.5.3. I componenti del Comitato devono inoltre aver acquisito una comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle materie dei controlli interni, di amministrazione e di finanza che sia maturata:

a) in qualità di componente gli organi sociali o per aver svolto compiti direttivi in enti che esercitano attività bancarie o finanziarie aventi un totale attivo almeno pari a 5 miliardi di euro ovvero in enti che svolgono attività assicurativa con un valore lordo di premi annui incassati almeno pari a 1 miliardo di euro, o in enti o imprese con ricavi totali almeno pari a 500 milioni di euro (i dati dimensionali si intendono calcolati sugli ultimi risultati annuali del bilancio d'impresa ovvero, se redatto dall'ente stesso, del bilancio consolidato), ovvero

b) per aver svolto attività di insegnamento universitario di ruolo in materia economica o giuridica o per aver prestato in via continuativa servizi o attività professionali di significativo rilievo rispetto ai compiti tipici di un organo di controllo a beneficio degli enti ed imprese indicati al punto a) ovvero

c) per essere stati esponenti o aver esercitato compiti direttivi in Amministrazioni pubbliche di rilievo almeno regionale o Autorità, la cui competenza abbia attinenza con l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa.

Almeno tre di essi devono altresì i) essere iscritti nel registro dei revisori legali e ii) aver esercitato per un periodo di almeno tre anni l'attività di revisione legale o le funzioni di componente di un organo di controllo di società di capitali.

13.5.4. Ferma l'applicazione della normativa vigente in materia di cumulo degli incarichi (e in ogni caso i limiti previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36), i componenti del Comitato non possono assumere: i) cariche di natura esecutiva in altre imprese o ii) cariche non esecutive in organi (ivi inclusi gli organi di controllo) di altre imprese di dimensioni significative - per tali intendendosi quelle indicate all'art.13.5.3 lettera a) - in numero superiore a due. A tal fine i candidati alla carica di Componente del Comitato assumono espressamente l'obbligo di far cessare immediatamente le cariche incompatibili in caso di loro nomina.

13.5.5. In ogni caso, ferma ogni altra incompatibilità prevista dalla normativa vigente, ai componenti del Comitato è fatto divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga una partecipazione strategica, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di vigilanza. Le cariche di controllo eventualmente ricoperte ai sensi del presente paragrafo si computano comunque ai fini dei limiti stabiliti al precedente paragrafo 13.5.4.

13.5.6. I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione non possono essere componenti degli altri Comitati di nomina consiliare di cui agli Articoli 24 e 28.

13.6.- Perdita dei requisiti

Il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità di un Consigliere previsti dall'Articolo 13.4, paragrafo 2, non ne determina la decadenza se rimane integro il numero minimo dei Consiglieri dotati dei requisiti richiesti.

Il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità previsti dall'Articolo 13.4, paragrafo 2, determina comunque la cessazione da cariche per le quali tali requisiti siano richiesti dalla normativa vigente o dallo Statuto.

Per ciascun componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione il venir meno dei requisiti di indipendenza o di professionalità indicati al precedente Articolo 13.5, paragrafi 2 e 3, ovvero il mancato rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'Articolo 13.5, paragrafo 4, determina la decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

13.7.- Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti.

Spetta al Segretario redigere, d'intesa con chi presiede le singole riunioni, i verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sempre che essi non siano redatti da Notaio. Tali verbali vanno poi trascritti negli appositi libri sociali



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

obbligatori e vanno ivi debitamente sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario.

Copia ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Consigliere che presiede la riunione e dal Segretario.

Articolo 14. Elezione del Consiglio di Amministrazione.

14.1. - Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 19 (diciannove) nominativi. Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero (cioè con candidati elencati con il numero da uno in avanti in ciascuna sezione) e dovrà indicare separatamente nella prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e nella seconda sezione i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati che, unitamente alla loro accettazione della candidatura, attestino il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e fornisca un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla Società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio e i Soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci che presentano una lista e che siano diversi dagli Azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono altresì presentare una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali Azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa vigente. A pena di ineleggibilità, un candidato può essere presente in una sola lista e, all'interno di una lista, in una sola sezione della medesima;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre): c.i) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; c.ii) deve altresì contenere un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'Articolo 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista e, inoltre, c.iii) deve contenere, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lett. a) dello Statuto e, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del medesimo requisito di professionalità. Ai presenti fini, per la quota di candidati in

Aut. S. S. S. S.

possesto dei requisiti richiesti in ciascuna lista valgono i criteri di arrotondamento pertinenti a ciascun requisito, come regolati rispettivamente agli Articoli 13.1 e 13.4, paragrafo 2, lett. b) dello Statuto;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata: d.i) una sola lista; d.ii) una sola lista con candidati limitati alla seconda sezione; d.iii) una o più liste con candidati limitati alla sola prima sezione, oppure d.iv) solo liste presentate da Soci che in base alla normativa vigente risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.


La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

14.2. - Votazione.

14.2.1. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza"), in base all'ordine progressivo con il quale sono in essa elencati e fino ad esaurimento dei candidati presenti nella pertinente sezione della lista, sono tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto cinque componenti nel caso di Consiglio composto da 19 o da 18 Consiglieri, ovvero, negli altri casi, sono tratti da tale lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto quattro componenti. In particolare, dalla seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono in ogni caso prelevati nel loro ordine progressivo tre Consiglieri, per assumere altresì la carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Consiglieri riservati a tale lista sono prelevati dalla prima sezione di essa sempre in base all'ordine progressivo in cui sono in essa elencati.

14.2.2. Due Consiglieri sono tratti, nel loro ordine progressivo, dalle prime due posizioni della seconda sezione della lista che abbia candidati idonei a far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e sia risultata seconda per maggior numero di voti ("prima lista di minoranza") e che non sia stata presentata o votata da parte di Soci collegati, secondo la normativa vigente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Il primo di tali Consiglieri assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

14.2.3. Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione per qualunque ragione non eletti ai sensi dei precedenti paragrafi 14.2.1 e 14.2.2 del presente Articolo – anche per eventuale insufficienza dei candidati presenti nelle liste - sono tratti proporzionalmente dalle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti ("liste di minoranza", intendendosi tra queste inclusa anche la prima lista di minoranza), purché tali liste, prese complessivamente, abbiano ottenuto voti almeno pari al 10% del capitale ordinario rappresentato in Assemblea. I voti ottenuti da ognuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna sezione di dette liste, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse due sezioni. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in due graduatorie decrescenti, una per ciascuna sezione delle liste, fatta eccezione per i primi due quozienti della seconda sezione della lista dalla quale sono stati già prelevati i candidati nominati ai sensi del precedente paragrafo 14.2.2. Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati nella rispettiva graduatoria delle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.



Handwritten signature

14.2.4. Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio e del Comitato secondo la procedura definita ai paragrafi precedenti, a ciò si provvede prelevando dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

14.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nei caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

14.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 13.4. dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano taluno dei requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.

Ai soli fini della presente disposizione, ai candidati di tutte le liste sono attribuiti progressivamente i quozienti corrispondenti ai voti ottenuti da ciascuna lista, secondo la procedura definita all'Articolo 14.2.3, secondo e terzo periodo.

14.5.- Completamento degli assetti.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai punti precedenti non consenta di eleggere tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione o non consenta di elegerli nel rispetto dei requisiti anche di indipendenza e genere richiesti, provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto della necessaria rappresentanza delle minoranze, secondo i criteri indicati all'Articolo 15.3.5.

14.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, prelevando dalla seconda sezione della lista tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

14.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera (tanto per la nomina del Consiglio di Amministrazione, quanto per la nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione) a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

14.8. - Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti

L'Assemblea elegge a maggioranza relativa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e uno o più Vice - Presidenti.

Articolo 15. Cessazione dalla carica.

15.1. - Simul stabunt simul cadent.

Se viene meno per qualunque causa più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi consiglieri e i componenti restanti devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

15.2. - Revoca.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

La proposta di revoca di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve illustrarne adeguatamente le ragioni. Tale proposta, ove presentata dal Consiglio di Amministrazione, deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica e previo parere del Comitato Nomine espresso all'unanimità dei presenti; ove la proposta sia presentata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, deve essere adottata all'unanimità dei componenti del medesimo Comitato.

La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere debitamente motivata.

La revoca di un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione implica la sua revoca anche da componente del Consiglio di Amministrazione.

15.3. - Sostituzioni.

15.3.1. In caso di cessazione dalla carica di Consiglieri di amministrazione diversi dai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione mediante cooptazione di un nuovo componente del Consiglio, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea, nel rispetto dei requisiti richiesti e del numero di consiglieri indipendenti e del genere meno rappresentato previsti dallo Statuto e/o dalla normativa vigente.

15.3.2. Ove venga a cessare dalla carica un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, al suo posto subentra il primo non eletto della seconda sezione della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal candidato successivo non eletto tratto dalla seconda sezione della stessa lista e dotato dei medesimi requisiti prescritti per il componente da sostituire. Ove sia cessato il Presidente del Comitato, di esso assume la Presidenza il componente tratto dalla medesima lista di quello cessato e ad esso successivo in graduatoria in sede di nomina.

15.3.3. Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a mancare sarà sostituito dall'Assemblea convocata senza indugio secondo quanto previsto al successivo paragrafo 15.3.5.

15.3.4. I componenti subentrati nel Comitato per il Controllo sulla Gestione e i componenti nominati dal Consiglio per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

15.3.5. L'Assemblea convocata per la nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione di quello cessato procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio di generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dal presente Statuto.

Pertanto, l'Assemblea procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza o nell'unica lista o dei Consiglieri nominati direttamente dall'Assemblea, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri eletti in una lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza, ovvero sempre a maggioranza relativa, ma senza tener conto del voto dei soci che hanno presentato la lista di maggioranza in occasione dell'ultima elezione delle cariche sociali o che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea e dei soci ad essi collegati, come definiti dalla normativa vigente.

15.3.6. I Consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

Articolo 16. Rimborsi spese, compensi e remunerazioni per le cariche sociali.

16.1.- Rimborsi spese.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

16.2.- Compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, determina in misura fissa, nel rispetto della normativa vigente, un compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione, stabilito per l'intero loro periodo di carica, e, inoltre, il compenso additivo della carica di Presidente e di Vice-Presidente.

16.3.- Compenso dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Compete all'Assemblea stabilire, all'atto della nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per l'intero periodo della carica, un compenso specifico per i componenti di tale Comitato, determinato in ogni caso in misura fissa e in uguale misura capitolaria, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente.

16.4.- Remunerazione per particolari cariche.

Fermo quanto previsto all'art. 16.2, spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni, stabilire, in aggiunta al compenso determinato dall'Assemblea, la remunerazione dei componenti il Consiglio cui il Consiglio stesso attribuisca ulteriori particolari cariche in conformità dello Statuto. Tale remunerazione è determinata in misura fissa, ad eccezione di quella spettante al Consigliere Delegato e Direttore Generale, stabilita anche in misura variabile, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

Articolo 17. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

17.1.- Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto. Egli presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite tempestivamente a tutti i componenti del Consiglio.

17.2.- Cadenza.

EMEF
[Signature]

Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

17.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti, indicando gli argomenti da trattare, fermo quanto previsto dall'Articolo 23.5.

17.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

17.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo paragrafo 17.6.

17.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

17.7.- Assistenza alle riunioni.

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 18.2, paragrafo 2, lett. c) per i componenti del Comitato di Direzione, il Consiglio può ammettere ai propri lavori, per gli incumbenti di loro competenza ed esigenze di miglior informazione del Consiglio, dipendenti e/o esponenti del Gruppo e consulenti o esperti esterni alla Società.

17.8.- Validità e maggioranza.

Spetta a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione la facoltà di formulare al Consiglio stesso proposte o mozioni sugli argomenti all'ordine del giorno.


Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo art. 17.9, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

17.9.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni concernenti:

- la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, l'attribuzione, la modifica o la revoca delle sue deleghe e la determinazione della sua remunerazione;
- la sostituzione dei Consiglieri cessati mediante cooptazione, secondo quanto disposto all'Articolo 15.3;
- la proposta di revoca dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione, secondo quanto previsto all'Articolo 15.2;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la determinazione dei relativi poteri.

17.10.- Interessi dei Consiglieri di Amministrazione.



Handwritten signature

Handwritten signature

Il Consigliere di Amministrazione che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, deve darne tempestiva notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e, qualora sussista conflitto di interessi, deve astenersi dalla deliberazione. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione favorevole all'operazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza di essa per la Società.

17.11.- Regolamento consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione può adottare un proprio regolamento che, nel rispetto delle indicazioni di legge e di statuto, ne determini più specificamente le modalità organizzative.

Articolo 18. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

18.1.- Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'impresa.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Ferme restando le competenze definite all'Articolo 18.2, il Consiglio di Amministrazione delega al Consigliere Delegato i poteri necessari ed opportuni ad assicurare unitarietà alla gestione corrente, in attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio determina in modo analitico, con chiarezza e precisione, il contenuto, i limiti quantitativi e/o di valore e le modalità di esercizio della delega al Consigliere Delegato, definendo altresì le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio stesso l'informativa sull'attività delegata, avendo cura di assicurare l'equilibrio dei poteri.


18.2.- Competenze non delegabili.

18.2.1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i compiti di supervisione strategica previsti dalla normativa vigente. In tale ambito, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce e approva il modello di business, gli indirizzi strategici e la propensione al rischio e così approva il risk appetite framework, i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo;
- definisce e approva gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi della Società e del Gruppo, nonché le linee generali del processo di valutazione dell'adeguatezza dei fondi propri (processo ICAAP);
- definisce e approva le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni della Società e del Gruppo e, in tale contesto, approva le regole con cui sono definiti i compiti e le responsabilità degli Organi e delle funzioni di controllo e le relative modalità di coordinamento;
- definisce l'assetto complessivo di governo, approva l'assetto organizzativo della Società e identifica i flussi informativi necessari ad assicurare la piena circolazione delle informazioni all'interno del Consiglio e quelli che agli Organi e ai Comitati devono essere indirizzati anche dalle strutture aziendali; delibera altresì in ordine al sistema delle deleghe in materia di erogazione del credito e valuta il generale andamento della Società e del Gruppo;
- approva i sistemi contabili e di rendicontazione e supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società e del Gruppo;
- provvede al riesame periodico delle determinazioni così assunte;
- assicura un efficace confronto dialettico con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

18.2.2. Oltre alle materie non delegabili in base alla legge ed alla regolamentazione applicabile, sono altresì riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato e Direttore Generale, il conferimento, la modifica o la cessazione dei suoi poteri e la remunerazione inerente alla carica;
 - b) la nomina e la revoca dei componenti dei Comitati di nomina consiliare previsti dallo Statuto, ivi incluso il loro presidente, e l'eventuale costituzione di ulteriori comitati interni al Consiglio con funzioni istruttorie e consultive di cui all'Articolo 28;
 - c) la costituzione di un Comitato di Direzione, presieduto dal Consigliere Delegato e composto da dirigenti responsabili delle principali funzioni aziendali; su proposta del Consigliere Delegato, il Consiglio determina la composizione, le competenze ed i poteri di tale Comitato e ne approva il regolamento di funzionamento; il Consiglio determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta.
- I componenti del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio di cui alla successiva lettera i);
- d) la costituzione, su proposta del Consigliere Delegato, degli altri Comitati Manageriali previsti dall'assetto organizzativo di primo livello e la determinazione della composizione, delle competenze e dei relativi poteri; il Consiglio ne approva il regolamento di funzionamento e determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta;
 - e) la nomina, la revoca e la vigilanza del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 - bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la retribuzione spettantegli;
 - f) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, nonché la nomina del responsabile della funzione Tutela Aziendale, che è il Datore di Lavoro per la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i più ampi poteri decisionali, organizzativi e di spesa per la migliore attuazione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;
 - g) l'elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea e la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione dei soggetti per i quali la normativa di vigilanza riserva tale compito all'organo con funzione di supervisione strategica;
 - h) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza e l'approvazione delle procedure applicabili alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati di Gruppo;
 - i) l'approvazione e la modifica del proprio eventuale regolamento di organizzazione e funzionamento e di quelli dei Comitati statutari di nomina consiliare;
 - j) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
 - k) le decisioni concernenti i) l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario, nonché delle partecipazioni considerate strategiche in base alla normativa di vigilanza o in base ai piani e alle politiche adottati dal Consiglio stesso, nonché comunque ii) l'acquisto, cessione, conferimento di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuati in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 considerati strategici ai sensi del criterio indicato al punto i) di cui sopra e iii) gli investimenti e disinvestimenti, anche immobiliari, strategici ai sensi del criterio indicato al punto i) di cui sopra e, in ogni caso, iv) le operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del totale dei fondi propri della Società calcolato a livello consolidato a fini di vigilanza;



GURP
AA

l) la designazione dei componenti degli organi delle Società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;

m) in applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, le delibere di fusione o scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

n) le linee guida in ordine alle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti.

Il Consigliere Delegato esercita il potere di proposta di cui all'Articolo 20.2. Restano fermi i poteri consultivi, di istruttoria e proposta riservati dalla normativa vigente ai Comitati statutari e la facoltà dei singoli Consiglieri di formulare proposte di delibera.

18.2.3. Il Consiglio di Amministrazione valuta l' idoneità dei propri componenti, tenendo conto della normativa vigente e delle specifiche regole adottate dal medesimo Consiglio sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per l'Organo nel suo complesso e per i suoi Comitati, anche in ragione delle caratteristiche della Società e degli obiettivi di governo societario prescelti. Il Consiglio adotta le misure a tal fine necessarie ad assicurare che ciascun Consigliere e il Consiglio nel suo complesso risultino costantemente adeguati per competenza, correttezza, reputazione, autonomia di giudizio, dedizione di tempo e grado di diversificazione anche in termini di esperienze, età, genere e proiezione internazionale, ove occorra, proponendo la revoca o pronunciando la decadenza o la sospensione dei Consiglieri che non dimostrino di possedere i requisiti prescritti, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione la dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comitato.

18.3.- Incarichi specifici.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire a propri componenti specifici incarichi; su proposta del Consigliere Delegato, può altresì conferire a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali o ad altro personale specifici poteri per determinate attività o categorie di atti e di affari, con determinazione del contenuto, dei limiti e delle modalità di esercizio di tali poteri, prevedendo quando i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure congiuntamente o riuniti in comitati.

18.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

Articolo 19. Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.1.- Competenze.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende ai lavori del Consiglio, ne organizza e dirige l'attività e svolge tutti i compiti previsti dalla normativa di vigilanza pro tempore vigente.

In tale ambito:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno, provvedendo affinché adeguate informazioni e documentazione sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite tempestivamente a tutti i componenti;
- b) garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera in modo neutrale affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di

- un'adeguata dialettica, con particolare riguardo tra il Consigliere Delegato e gli altri Consiglieri, e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;
- c) assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia;
 - d) provvede alla convocazione dell'Assemblea;
 - e) presiede l'Assemblea e sovrintende al suo svolgimento ed ai suoi lavori;
 - f) promuove e sovrintende all'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, anche per gli aspetti relativi alla comunicazione interna ed esterna, ponendosi come interlocutore dei Comitati statutari consiliari ai quali non partecipi, e garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento alle attribuzioni di gestione corrente delegate;
 - g) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consigliere Delegato;
 - h) chiede e riceve informazioni anche su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa, avendo comunque a tal fine accesso a tutte le funzioni aziendali;
 - i) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Consigliere Delegato;
 - j) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini delle proprie attribuzioni e della sua attività di referente consiliare e assembleare;
 - k) ha la facoltà di stare in giudizio e di delegare la rappresentanza processuale della Società innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione sulle decisioni assunte;
 - l) progetta, sentito il Consigliere Delegato e secondo le linee guida approvate dal Consiglio, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficienza ed opere di carattere sociale e culturale";
 - m) esercita gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.



19.2.- Poteri suppletivi in caso di urgenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente o il Consigliere più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 19.3, su proposta vincolante del Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le materie strategiche o non delegabili di competenza del Consiglio stesso.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, possono essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

19.3.- Vice – Presidenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, adempie le sue funzioni il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste tale carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età; in caso di sua assenza o impedimento, gli subentra un Vice-Presidente scelto secondo i criteri in precedenza indicati. Nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, adempie le funzioni del Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione, non componente il Comitato per il Controllo sulla Gestione, più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, più anziano di età.

Articolo 20. Consigliere Delegato.

20.1.- Nomina e poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Nomine e provvedendo con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 17.9, elegge tra i propri componenti, al di fuori del Presidente del Consiglio stesso, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del numero minimo di Consiglieri Indipendenti di cui all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lettera b, un Consigliere Delegato, al quale delega i poteri inerenti alla gestione corrente della Società, secondo quanto disposto dall'Articolo 18.1.

20.2.- Funzioni.

Il Consigliere Delegato

- a) è Capo dell'Esecutivo e Direttore Generale e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) determina e impartisce le direttive operative ed è preposto alla gestione del personale;
- c) nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, ha facoltà di proposta per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto all'Articolo 18.2, paragrafo 2, ultimo comma;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'attuazione degli indirizzi strategici, del risk appetite framework e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) cura altresì che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e idonei a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Delegato si avvale dei Comitati di cui all'Articolo 18.2, paragrafo 2, lett. c) e d).

In caso di assenza o impedimento del Consigliere Delegato:

- le attribuzioni allo stesso spettanti quale Direttore Generale ai sensi del presente paragrafo 20.2 sono esercitate a firma congiunta da due Dirigenti apicali, facenti parte del Comitato di Direzione di cui all'Articolo 18.2.2 lett. c), individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consigliere Delegato;
- le facoltà allo stesso attribuite in qualità di Consigliere Delegato sono esercitate dal Consiglio di Amministrazione.

20.3.- Informativa.

Il Consigliere Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione le informazioni richiestegli dal Presidente o dai Consiglieri e riferisce in ogni caso, con periodicità di regola mensile e comunque almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Le informazioni periodicamente fornite al Consiglio di Amministrazione sono specificamente presentate anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione. Sono fatti salvi casi di particolare urgenza in cui il Consigliere Delegato riferisce senza indugio.

Articolo 21. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e

b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

Articolo 22. Rappresentanza. Firma sociale.

22.1. - Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi lo sostituisce ai sensi dell'Articolo 19.3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest.

22.2. - Consigliere Delegato.

Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato e Direttore Generale nelle materie allo stesso spettanti per Statuto e delegate dal Consiglio di Amministrazione.

22.3. - Altri soggetti.

Il Consiglio di Amministrazione può, per singoli atti o categorie di atti, rilasciare procure, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente, ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analoghe facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e Direttore Generale nell'ambito delle sue funzioni e competenze.

Articolo 23. Comitato per il Controllo sulla Gestione.

23.1. - Funzioni.

Il Comitato svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all'organo di controllo.

In tale ambito il Comitato:

- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, il tutto anche in relazione al Gruppo che fa capo alla Società;
- c) accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

- d) è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca, su proposta del Comitato Rischi, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza, anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
- e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
- f) propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, ne vigila l'operato e intrattiene con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- g) esercita i compiti assegnati dall'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al comitato per il controllo e la revisione contabile;
- h) riferisce tempestivamente all'autorità di vigilanza e alla Consob in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa, ai sensi dell'art. 52, 1° comma, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 149, commi 3 e 4-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- i) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- j) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- k) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere e negli altri casi previsti dall'Articolo 8.2;
- l) esprime pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda;
- m) svolge, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione, ovvero le attività richiestegli dal Presidente del Consiglio stesso per i fini e nell'ambito delle attribuzioni di cui all'Articolo 19 dello Statuto.

Il Comitato si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Rischi per gli espletamenti e le informative di congiunto interesse.

23.2.- Organizzazione.

Il Comitato determina il proprio regolamento di funzionamento, previo esame e parere da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con mezzi di collegamento a distanza secondo quanto previsto dallo Statuto per le riunioni consiliari. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

23.3.- Rapporti con la società di revisione legale e con i preposti al controllo interno.

I responsabili delle funzioni e strutture di controllo interno riferiscono anche al Comitato i dati e le informazioni rilevanti, di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti. Le relazioni delle funzioni aziendali di controllo devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche al Comitato.

23.4.- Raccordo di Gruppo.

Handwritten signature and initials.

Il Comitato opera in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate, promuovendo anche il tempestivo scambio di ogni informazione utile.

23.5.- Poteri del Comitato.

Spettano al Comitato o a singoli suoi componenti nei limiti e secondo le modalità consentite dall'art. 151-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: i) i poteri di richiesta di notizie e informazioni agli altri Amministratori o agli Organi di amministrazione e di controllo delle società controllate, fermo restando che tali informazioni sono fornite a tutti i componenti del Comitato medesimo; ii) il potere di richiedere al Presidente del Comitato la convocazione del Comitato stesso indicando gli argomenti da trattare; iii) il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare il Consiglio di Amministrazione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. Al Comitato spetta altresì il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e di controllo, nonché scambiare informazioni con i corrispondenti Organi di Società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Articolo 24. Comitati Consiliari obbligatori.

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato Nomine, un Comitato Remunerazioni e un Comitato Rischi.

Ciascun Comitato è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri non esecutivi e in maggioranza indipendenti.

Il Consigliere nominato presidente di un Comitato non può ricoprire la carica di presidente di altro Comitato di nomina consiliare.

Sono altresì costituiti dal Consiglio di Amministrazione gli altri comitati resi obbligatori secondo la disciplina vigente.

Articolo 25. Comitato Nomine.

Il Comitato Nomine svolge funzioni istruttorie e consultive a supporto del Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina dei componenti e alla composizione del Consiglio di Amministrazione, quando essa spetti al Consiglio stesso, e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente o dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26. Comitato Remunerazioni.


Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive e consultive in merito ai compensi e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27. Comitato Rischi.

Il Comitato Rischi svolge i compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente e dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28. Altri Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri Comitati con compiti istruttori e consultivi, permanenti o a durata limitata, determinandone volta per volta le funzioni, scegliendone i componenti tra i Consiglieri e determinandone la remunerazione, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.



EURCP

JMA

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 29. Bilancio e utili.

29.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2.- Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

29.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

- a) a tutte le azioni ordinarie nella misura in cui l'Assemblea ne delibera la distribuzione;
- b) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

29.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIoglIMENTO –

RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. È escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34. Disposizioni dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 26 febbraio 2016.

Tutte le modifiche introdotte dall'Assemblea tenutasi in data 26 febbraio 2016 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea del nuovo testo statutario, fatta eccezione per gli Articoli 13 e 14, che avranno applicazione fin dalla data di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali.

Articolo 35. Presidente Emerito.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che cessa con l'adozione del presente statuto assume la carica, non retribuita, di Presidente Emerito.

Egli non è componente del Consiglio di Amministrazione. Può esprimere pareri e partecipare a riunioni, con funzione consultiva, su richiesta del Presidente e/o del Consigliere Delegato, affinché la nuova governance possa dispiegarsi in continuità di efficienza e di rigore.

Collabora con il Presidente del Consiglio di amministrazione nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative culturali della Società e del Gruppo di cui all'Articolo 19.1 lettera l).

La presente disposizione trova applicazione per il triennio successivo alla prima applicazione delle modifiche introdotte dall'Assemblea tenutasi in data 26 febbraio 2016.



Gian Maria Gros-Pietro
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gian Maria Gros-Pietro

AS

Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento informatico,
composto di trentadue pagine, è copia conforme al-
l'originale su supporto cartaceo a me esibito.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2,
del D.Lgs. 82/2005, ad uso registro delle imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite
la Camera di Commercio di Torino, autorizzazione
dal Ministero delle Finanze - Direzione Regionale
delle Entrate per il Piemonte - sezione staccata
di Torino n. 9/2000 del 26 settembre 2000.

Torino, il 30 gennaio 2019

N. 7167 di rep.


Certifico io sottoscritto Andrea De Costa, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di che la presente copia fotostatica in sedici mezzi fogli è conforme al documento estratto telematicamente dal Registro delle Imprese di Torino.

Milano, li

19 (diciannove) marzo 2019 (duemiladiciannove)

Andrea De Costa





Allegato "B" al n. 7168/3774 rep.




EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

ECB-CONFIDENTIAL

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Piazza San Carlo, 156
10121 Torino
ITALY

(hereinafter the 'Supervised Entity')

cc: Banca d'Italia



ECB-SSM-2019-ITISP-1

Frankfurt am Main, 21 January 2019

Decision on (i) the merger by absorption of Banca Apulia S.p.A. into Intesa Sanpaolo S.p.A., (ii) the corresponding amendments of statutes and (iii) the corresponding classification of capital instruments issued by Intesa Sanpaolo S.p.A. as Common Equity Tier 1 instruments

Dear Sir or Madam,

I am writing to notify you that the Governing Council of the European Central Bank (ECB), on the basis of a draft proposal of the Supervisory Board under Article 26(8) of Council Regulation (EU) No 1024/2013¹, has decided to:

- i. authorise the merger by absorption of Banca Apulia S.p.A. (hereinafter 'Banca Apulia') into the Supervised Entity. This Decision is adopted pursuant to Article 4(1) (d) and (e) and Article 9(1) of Regulation (EU) No 1024/2013, and Article 57(1) of the Italian Legislative Decree 385/1993 of 1 September 1993, i.e. the Consolidated Law on banking (hereinafter the 'TUB')².
- ii. authorise the amendments to the statutes of the Supervised Entity summarised in Section 1.2. This Decision is adopted pursuant to Article 4(1)(d) and (e) and Article 9(1) of Regulation (EU) No 1024/2013 in conjunction with Article 56 and Article 61(3) of the TUB.



1 Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63).
2 Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, Testo unico bancario.

- iii. grant the Supervised Entity permission to classify the following instruments as Common Equity Tier 1 (CET1) instruments: 524,965 new ordinary shares without a nominal value to be issued during 2019 (hereinafter the 'Instruments'). This Decision is adopted pursuant to Article 4(1)(d) and Article 9(1) of Regulation (EU) No 1024/2013, and Article 26(3) and Article 28 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council³. This permission is granted under the condition that the Instruments are fully paid-in and that their purchase is not directly or indirectly funded by the Supervised Entity. The ordinary shares shall be issued in exchange for the shares of the incorporated company Banca Apulia held by the minority shareholders.

The Supervised Entity shall provide to the ECB the relevant information on the fulfilment of these conditions, prior to the inclusion of the Instruments in the calculation of regulatory capital.

This Decision is based on your applications filed on 23 October 2018 and on the information available as set out below.

1. Facts on which the decision is based

1.1 Merger by absorption


1.1.1 On 23 October 2018, the Supervised Entity submitted an application to the ECB regarding the merger by absorption of Banca Apulia, a 70.41% owned subsidiary, into the Supervised Entity. Following the withdrawal of the Gruppo Chirò, a shareholder owning 26.71% of Banca Apulia's shares, the Supervised Entity committed to exercise its right of option under Article 2437-quater of the Italian Civil Code and, as a consequence, to acquire all shares that were withdrawn, except for those acquired by the minority shareholders in proportion of their shareholding (i.e. 2.88%). Subsequently to the application, on 30 October 2018, the Supervised Entity realised the acquisition of the shares previously owned by Gruppo Chirò reaching a shareholding of 97.12% of Banca Apulia paying EUR 15.8 million in exchange (EUR 1.48 per share), as communicated to the ECB via e-mail on 20 December 2018. As a result of the acquisition of the shares, the Supervised Entity holds 97.12% of the share capital of Banca Apulia.

1.1.2 As a second step, the merger of Banca Apulia into the Supervised Entity pursues the objective of a simplification of the internal processes and the rationalisation of the network of the Banca dei Territori Division, in which Banca Apulia is included. The proposed merger was approved by the board of directors of the Supervised Entity and Banca Apulia at their respective meetings on 27 September 2018.

1.1.3 According to the Supervised Entity, the merger will allow cost savings. The Supervised Entity estimates that no significant impact on the prudential ratios at consolidated level will occur and limited effect is foreseen on the prudential ratios at individual level of the Supervised Entity as a

³ Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).

consequence of the merger.



1.2 *Amendments of statutes*

- 1.2.1 On 23 October 2018, the Supervised Entity submitted an application to the ECB requesting approval for the amendments to its statutes.
- 1.2.2 The proposed amendments aim to align the statutes of the Supervised Entity, i.e. Article 5, with regard to the number of ordinary shares following the envisaged capital increase as a consequence of the merger by absorption of Banca Apulia into the Supervised Entity.
- 1.2.3 The proposed amendments were approved by the board of directors of the Supervised Entity during the meeting held on 27 September 2018.

1.3 *Classification of CET1 instruments*


- 1.3.1 On 23 October 2018, the Supervised Entity submitted to the ECB an application for permission to classify the Instruments as CET1 instruments.
- 1.3.2 The Instruments specified in the Supervised Entity's application are ordinary shares issued as part of the merger by absorption of Banca Apulia into the Supervised Entity. The issuance of the Instruments was approved at the meeting of the board of directors of the Supervised Entity on 27 September 2018. The Instruments will be issued in 2019.
- 1.3.3 The Supervised Entity's nominal capital will increase by maximum EUR 272,981.80 as a result of the issuance of maximum 524,965 ordinary shares without a nominal value.

2. **Assessment**

2.1 *Merger by absorption*

- 2.1.1 Based on the facts, submissions and information summarised in Section 1, the ECB has assessed the application, against the following criteria:
 - (a) the rationale for the intended merger;
 - (b) the technical aspects of the operation;
 - (c) the impact on the Supervised Entity, with the view to ensuring compliance with the applicable prudential requirements, including requirements concerning capital adequacy and risk management;
 - (d) the organisational structure and technical capacity;
 - (e) the impact on the bank's creditors.
- 2.1.2 Based on the above, the ECB has determined that the merger meets the criteria as set out in paragraph 2.1.1. The assessment of the merger did not reveal any significant issues that could jeopardise the conduct of the Supervised Entity's businesses being carried out in a prudent manner or affect their technical and organisational situation.
- 2.1.3 The merger will have no impact on the capital ratios of the Supervised Entity at consolidated level and will produce limited effects also at individual level. In particular, the individual CET1 ratio and

Enzo Hergie



Alb...

the Total Capital ratio of the Supervised Entity will decrease respectively from 12.00% to 11.93% (-7 basis points) and from 16.59% to 16.51% (-8 basis points)⁴.

2.2 *Amendments to the statutes*

- 2.2.1 Based on the facts summarised in Section 1, the ECB has assessed the conformity of the proposed amendments with relevant legislation, in particular Articles 56 of the TUB and Circular no. 229/1999 of the Banca d'Italia, Title III, Chapter 1, Section II.
- 2.2.2 The proposed amendments to the statutes aim to align the statutes of the Supervised Entity to the envisaged capital increase as a consequence of the merger by absorption of Banca Apulia into the Supervised Entity. The ECB has not identified any grounds for not approving the proposed amendments.

2.3 *Classification of CET1 Instruments*


- 2.3.1. Based on the facts, submissions and information summarised in Section 1, the ECB has assessed the fulfilment of the criteria set out in Article 28 of Regulation (EU) No 575/2013.
- 2.3.2 Whilst making this assessment, the ECB has taken into account the fact that the Instruments are on the European Banking Authority's list of capital instruments in Member States qualifying as CET 1 instruments by virtue of Article 26(3) of Regulation (EU) No 575/2013.
- 2.3.3 Since the Instruments have not yet been issued, the ECB is not in a position to assess whether the Instruments are fully paid-up and whether their purchase is not directly or indirectly funded by the Supervised Entity. Therefore it is necessary to grant the permission under the conditions and obligation, as specified above.
- 2.3.4 The Supervised Entity is required to provide the ECB with information on the future issuance of the Instruments, including the relevant identification number and the date of issuance.
- 2.3.5 Based on the above and subject to the above conditions precedent and obligation, the ECB has determined that the Instruments meet the criteria set out in Article 28 of Regulation (EU) No 575/2013.

3. **General**

- 3.1 The ECB has taken this decision on the basis of the facts provided and statements made by the Supervised Entity. If any of those facts or statements were not true, or no longer reflect the state of affairs described, this could constitute sufficient grounds to revoke this Decision.

⁴ Pro-forma as of 30 June 2018.

- 3.2 If the Supervised Entity ceases to comply with any requirement or obligation set out in this Decision, or if the applicable law changes, and without prejudice to any other cases set out in the applicable law providing for revocation, the ECB will consider revoking this Decision in full or in part.
- 3.3 Pursuant to Article 2436 of the Italian Civil Code, this Decision is without prejudice to any assessment conducted by a public notary and the Company Register with regard to conformity of the concerned amendments to the statutes with applicable law.
- 3.4 This Decision takes effect on the day of its notification to the Supervised Entity.



4. Administrative and judicial review

- 4.1 A review of this Decision by the ECB's Administrative Board of Review may be requested under the conditions and within the time limits set out in Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013 and Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank⁵. A request for a review should be sent preferably by electronic mail to ABoR@ecb.europa.eu, or by post to:

The Secretary of the Administrative Board of Review
European Central Bank
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

- 4.2 This Decision may be challenged before the *Court of Justice of the European Union* under the conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.


Yours sincerely,

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Pedro Gustavo Teixeira', is located below the 'Yours sincerely,' text.

The Secretary of the Governing Council
Pedro Gustavo TEIXEIRA



⁵ Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank of 14 April 2014 concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its Operating Rules (OJ L 175, 14.6.2014, p. 47).



Small, faint, illegible markings or artifacts located in the lower-left area of the page.

BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

BCE – RISERVATA

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Piazza San Carlo, 156
10121 Torino
Italia

(in seguito 'Ente Vigilato')

cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2019-ITISP-1
Francoforte sul Meno, 21 gennaio 2019


Sono fuori

Decisione in merito (i) alla fusione per incorporazione di Banca Apulia S.p.A. in Intesa Sanpaolo S.p.A., (ii) correlative modifiche degli statuti e (iii) correlative classificazioni degli strumenti di capitale emessi da Intesa Sanpaolo S.p.A. come strumenti di Capitale Primario di Classe 1

Gentile Signore o Signora,

vi scrivo per informarvi che il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (BCE), sulla base di un progetto di proposta del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 26, comma 8 del Regolamento (UE) N. 1024/2013¹, ha deciso di:

- i. autorizzare la fusione per incorporazione di Banca Apulia S.p.A. (di seguito 'Banca Apulia') nell'Ente Vigilato. Questa Decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. d) ed e) e dell'articolo 9, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1024/2013, e dell'articolo 57, comma 1 del Decreto Legislativo Italiano 385/1993 del 1° settembre 1993, ovvero il Testo Unico Bancario (di seguito 'TUB')².
- ii. autorizzare le modifiche agli statuti dell'Ente Vigilato riassunte nella Sezione 1.2. Questa decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. d) ed e) e dell'articolo 9, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1024/2013 in combinato disposto con l'articolo 56 e con l'articolo 61, comma 3 del TUB.



Albert

¹ Regolamento dell'Unione Europea n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (G.U. L. 287 del 29.10.2013, pag. 63).
² Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, Testo unico bancario.

- iii. concedere all'Ente Vigilato l'autorizzazione a classificare i seguenti strumenti finanziari come strumenti di Capitale Primario di Classe 1 (CET1): 524.965 nuove azioni ordinarie senza valore nominale dovranno essere emesse nel corso del 2019 (di seguito 'Strumenti'). Questa Decisione viene adottata ai sensi dell'Articolo 4, comma 1, lett. d) e dell'Articolo 9, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, e dell'Articolo 26, comma 3 e dell'Articolo 28 del Regolamento (EU) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio³. Questa autorizzazione viene concessa a condizione che gli Strumenti siano interamente pagati e che il loro acquisto non sia né direttamente né indirettamente finanziato dall'Ente Vigilato. Le azioni ordinarie potranno essere emesse in cambio delle azioni della società incorporata Banca Apulia detenute dagli azionisti di minoranza.

L'Ente Vigilato dovrà fornire alla BCE le informazioni rilevanti in merito al rispetto di queste condizioni, antecedentemente all'inclusione degli Strumenti nel calcolo del capitale regolamentare.

Questa Decisione è basata sulla vostra domanda presentata il 23 ottobre 2018 e sulle informazioni disponibili come riportato di seguito.

1. Fatti sui quali è basata la decisione

1.1 Fusione per incorporazione

- 1.1.1 Il 23 ottobre 2018, l'Ente Vigilato ha presentato alla BCE una domanda avente ad oggetto la fusione per incorporazione di Banca Apulia, società controllata al 70,41%, nell'Ente Vigilato. A seguito del ritiro del Gruppo Chirò, azionista che deteneva il 26,71% delle azioni di Banca Apulia, l'Ente Vigilato si è impegnato ad esercitare il proprio diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2437-quater del Codice Civile Italiano e, di conseguenza, ad acquisire tutte le azioni che sono state ritirate, eccetto quelle acquistate dagli azionisti di minoranza in proporzione alla propria partecipazione azionaria (ovvero il 2,88%). Successivamente alla domanda, il 30 ottobre 2018, l'Ente Vigilato ha acquistato le azioni precedentemente detenute dal Gruppo Chirò arrivando ad avere una partecipazione azionaria di Banca Apulia del 97,12% pagando in cambio 15,8 milioni di EURO (1,48 EURO per azione), come comunicato alla BCE a mezzo mail il 20 dicembre 2018. A seguito dell'acquisizione, l'Ente Vigilato detiene il 97,12% del capitale sociale di Banca Apulia.
- 1.1.2 In secondo luogo, la fusione di Banca Apulia nell'Ente Vigilato persegue l'obiettivo di semplificazione delle procedure interne e di razionalizzazione della rete di Banca dei Territori Division, nella quale Banca Apulia è inclusa. La proposta di fusione è stata approvata dal consiglio di amministrazione dell'Ente Vigilato e di Banca Apulia nel loro incontro del 27 settembre 2018.
- 1.1.3 Secondo l'Ente Vigilato, la fusione consentirà un risparmio. L'Ente Vigilato ha stimato che non ci sarà alcun impatto sui coefficienti prudenziali a livello consolidato ed è previsto un effetto

³ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sui requisiti prudenziali per istituti di credito e per società d'investimento, e di modifica del Regolamento (UE) n. 848/2012 (Gazzetta Ufficiale L 176, del 27.6.2013, pag. 1).

limitato sui coefficienti prudenziali a livello individuale dell'Ente Vigilato come conseguenza della fusione.

1.2 Modifiche degli statuti

- 1.2.1 Il 23 ottobre 2018, l'Ente Vigilato, ha presentato alla BCE una domanda avente ad oggetto la richiesta di approvazione delle modifiche dei propri statuti.
- 1.2.2 Le modifiche proposte volgono ad allineare gli statuti dell'Ente Vigilato, ovvero l'Articolo 5, nella parte relativa al numero delle azioni ordinarie a seguito dell'aumento di capitale previsto come conseguenza della fusione per incorporazione di Banca Apulia nell'ente Vigilato.
- 1.2.3 Le modifiche proposte sono state approvate dal consiglio di amministrazione dell'Ente Vigilato durante l'incontro tenutosi il 27 settembre 2018.


1.3 Classificazione degli strumenti CET1

- 1.3.1 Il 23 ottobre 2018, l'Ente Vigilato ha presentato alla BCE richiesta di autorizzazione per classificare gli Strumenti come strumenti CET1.
- 1.3.2 Gli Strumenti indicati nella richiesta dell'Ente Vigilato sono azioni ordinarie emesse nell'ambito della fusione per incorporazione di Banca Apulia nell'Ente Vigilato. La classificazione degli Strumenti è stata approvata nel consiglio di amministrazione dell'Ente Vigilato del 27 settembre 2018. Gli Strumenti verranno emessi nel 2019.
- 1.3.3 Il capitale sociale dell'Ente Vigilato incrementerà fino ad un massimo di EURO 272.981,80 in esito all'emissione di massime 524.965 azioni ordinarie senza valore nominale.

2. Valutazione

2.1 Fusione per incorporazione

- 2.1.1 Sulla base dei fatti, della documentazione e delle informazioni riepilogate nella Sezione 1, la BCE ha valutato la richiesta, in base ai seguenti criteri:
- (a) le ragioni della fusione prevista;
 - (b) gli aspetti tecnici dell'operazione;
 - (c) l'impatto sull'Ente Vigilato, con il fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali compresi i requisiti relativi alla capacità patrimoniale e la gestione dei rischi;
 - (d) la struttura organizzativa e la capacità tecnica;
 - (e) l'impatto sui creditori della banca.
- 2.1.2 Sulla base di quanto sopra, la BCE ha stabilito che la fusione soddisfa i criteri come esposti nel paragrafo 2.1.1. La valutazione della fusione non ha rivelato alcuna criticità significativa che possa pregiudicare la conduzione degli affari dell'Ente Vigilato che vengono gestiti in modo prudente o arrecare danno alla sua struttura tecnica e organizzativa.
- 2.1.3 La fusione non avrà alcun impatto sui coefficienti prudenziali a livello consolidato e produrrà effetti limitati sui coefficienti a livello individuale. In particolare, il coefficiente CET 1 a livello



Sono King

Wh Cl

singolo e il Coefficiente Patrimoniale Complessivo dell'Ente Vigilato diminuirà rispettivamente dal 12% all'11,93% (- 7 punti base) e dal 16,59% al 16,51% (- 8 punti base)⁴.

2.2 *Modifiche agli statuti*

- 2.2.1 Sulla base di quanto esposto nella Sezione 1, la BCE ha accertato la conformità delle modifiche proposte alla normativa di riferimento, in particolare all'Articolo 56 del TUB e alla Circolare n. 229/1999 della Banca d'Italia, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II.
- 2.2.2 Le modifiche agli statuti proposte volgono ad allineare gli statuti dell'Ente Vigilato all'aumento di capitale previsto come conseguenza della fusione per incorporazione di Banca Apulia nell'Ente Vigilato. La BCE non ha individuato alcuna ragione per non approvare le modifiche proposte.

2.3 *Classificazione degli Strumenti CET1*

- 2.3.1 Sulla base dei fatti, della documentazione e delle informazioni riepilogate nella Sezione 1, la BCE ha accertato il rispetto dei criteri definiti nell'Articolo 28 del Regolamento (UE) N. 575/2013.
- 2.3.2 Nell'effettuare questa valutazione, la BCE ha tenuto conto del fatto che gli Strumenti si trovano sulla lista dell'Autorità Bancaria Europea degli strumenti di capitale negli Stati Membri che qualifica come CET1 gli strumenti ai sensi dell'Articolo 26 comma 3 del Regolamento (UE) N. 575/2013.
- 2.3.3. Fino a quando gli Strumenti non saranno stati emessi, la BCE non si trova nella posizione di valutare se gli Strumenti sono stati integralmente pagati e se il loro acquisto non è stato direttamente o indirettamente finanziato dall'Ente Vigilato. Di conseguenza è necessario concedere l'autorizzazione sotto condizione, come sopra specificato.
- 2.3.4. All'Ente Vigilato è richiesto di fornire alla BCE le informazioni in merito alla futura emissione degli Strumenti, incluso il numero di identificazione e la data di emissione.
- 2.3.5. Sulla base di quanto sopra nel rispetto delle condizioni sopra esposte dei precedenti e delle obbligazioni, la BCE ha stabilito che gli Strumenti soddisfano i criteri definiti nell'Articolo 28 del Regolamento (UE) N. 575/2013.

3. **Varie**

- 3.1 La BCE ha preso questa decisione sulla base dei fatti riferiti e delle dichiarazioni rese dall'Ente Vigilato. Se uno qualunque di questi fatti o dichiarazioni non fossero veri, o non riflettessero più lo stato degli affari descritti, ciò costituirebbe ragione sufficiente per revocare questa Decisione.
- 3.2 Se l'Ente Vigilato cessa di rispettare qualunque requisito o obbligo stabiliti da questa Decisione, o se cambiasse la normativa, e fatto salvo ogni altro caso stabilito dalla normativa

⁴ Pro forma a far data del 30 giugno 2018

di riferimento che prevede la revoca, la BCE riconsidererà i termini della Decisione, anche revocandola totalmente o parzialmente.

- 3.3 Ai sensi dell'Articolo 2436 del Codice Civile Italiano, questa Decisione non pregiudica alcuna valutazione condotta da un notaio e dal Registro delle Imprese con riferimento alla conformità delle relative modifiche statutarie alla legge applicabile.
- 3.4 Questa Decisione è efficace dal giorno della sua notificazione all'Ente Vigilato.



4. Riesame amministrativo e giudiziario

- 4.1 Un riesame di questa Decisione da parte della Commissione Amministrativa del Riesame della BCE può essere richiesto nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'Articolo 24 del Regolamento (UE) N. 1024/2013 e alla Decisione BCE/2014/16 della Banca Centrale Europea⁵. La richiesta di riesame dovrà essere inviata preferibilmente a posta elettronica, a ABoR@ecb.europa.eu o a mezzo posta a:

Segreteria della Commissione Amministrativa del Riesame Banca Centrale Europea
Sonnemannstrasse 22
60314 Francoforte sul Meno
Germania

- 4.2 Questa Decisione può essere impugnata innanzi alla *Corte di Giustizia dell'Unione Europea* alle condizioni e nei termini previsti dall'Articolo 263 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Cordiali saluti,

[firmato]

Il segretario del Consiglio Direttivo

Pedro Gustavo TEIXEIRA




Sono leopie

Sono leopie



⁵ Decisione 2014/360/UE della Banca Centrale Europea del 14 aprile 2014 relativa all'istituzione della Commissione Amministrativa del Riesame e le sue Norme di Funzionamento (BCE/2014/16) (G.U. L 175, del 14.6.2014, p. 47).



Repertorio n. 8061

Verbale di asseverazione.

Repubblica Italiana

Il ventinove gennaio duemiladiciannove,

in Torino, nel mio studio in via Mercantini n. 5,
alle ore 16.10 circa.

Avanti me, Remo Maria MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-
rino, è personalmente comparsa la signora



Sara MURGIA, nata a Torino il 3 marzo 1987, domici-
liata a Torino, via Mercantini n. 5,
della cui identità personale sono certo.

Detta comparsante, a sensi e per gli effetti di leg-
ge, previa seria ammonizione sull'importanza mora-
le e giuridica dell'atto e sull'obbligo di dichia-
rare la verità, assevera con giuramento l'avanti
stesa traduzione da essa sottoscritta, pronuncian-
do la formula

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nelle
operazioni commessemi al solo scopo di far conosce-
re la verità."

Del che ho redatto il presente verbale letto, con-
fermato e sottoscritto essendo le ore 16.15 circa.


Scritto da persone di mia fiducia, il presente,



che si rilascia in originale, occupa un foglio
scritto per una facciata intera e fino a qui della
seconda.

Bono Murgia

Rennella Murgia



Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino certifico che il presente documento informatico, composto di quindici pagine, è copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, a me esibito.

Copia rilasciata ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, per uso allegazione a verbale a rogito notaio Andrea DE COSTA in Milano.

L'imposta di bollo di euro 64 è stata assolta mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che ha rilasciato i contrassegni telematici nn. 01180994635338, 01180994635327, 01180994635316 e 01180994635304.

Torino, il 15 marzo 2019



Handwritten signature of Remo Maria Morone

Certificazione di conformità di documento informatico a documento analogico
(art. 23 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto, **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia su supporto analogico composta di numero quindici pagine (esclusa la presente) su otto mezzi fogli è conforme al documento informatico firmato digitalmente dal notaio *Remo Maria Morone* la validità del cui certificato di firma digitale è stata da me accertata mediante il sistema di verifica e-Sign ove risulta la vigenza dal 09/08/2017 sino al 09/08/2020.

Copia formata ai sensi dell'art. 57-bis L.N.

Milano, 19 marzo 2019

Andrea De Costa



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Torino

Firmato Andrea De Costa

Nel mio studio, 22 marzo 2019

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

